

P.U. 304-1/2024

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 304-1/2024 promosso da

De Palo Maria (C.F.: DPLMRA61S58F839Q), nata a Napoli (NA) il 18.11.1961, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Emanuele Daddario (C.F. DDDMNL70C06A662T) e dall'Avv. Giovanni Piazza (C.F. PZZGNN77D14F205Y);

Conclusioni nell'interesse di Maria De Palo: "1. Dichiarare con Sentenza l'apertura della procedura di Liquidazione Controllata ai sensi dell'artt. 268 ss. CCII proposta dalla ricorrente sig.ra De Palo Maria e per l'effetto provvedere,

- alla nomina del Giudice Delegato ex art. 270 n.2 lett. a) CCII;
- alla nomina del Liquidatore con conferma dell'avv. Roberto Lupone quale Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 270 n.2 lett. b) CCII, salvo eventuali giustificati motivi;
- 2. dichiarare l'inefficacia della trattenuta mensile presente sul cedolino pensione della sig.ra De Palo Maria con ordine di rilascio delle somme attualmente accantonate dall'Inps da versarsi sul conto corrente della procedura che verrà acceso dal nominando Liquidatore;
- 3. autorizzare la sig.ra De Palo all'utilizzo dell'autovettura Fiat Panda tg. EL933DK per i motivi sopra esposti con sospensione del provvedimento amministrativo iscritto su tale bene;
- 4. dichiarare la rinuncia all'apprensione dei beni mobili presenti nell'abitazione della ricorrente. "

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 25.10.2024, Maria De Palo ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.



Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, avv. Lupone Roberto Paolo Gianmaria, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione dell'OCC risulta infatti che Maria De Palo ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché la ricorrente risiede nel Comune di Vimodrone, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e



l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

La debitrice ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che la debitrice non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato *"doveri delle parti"*, la debitrice ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di *"illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

La debitrice Maria De Palo risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lei incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare: gli estratti conto di Banco BPM del 2016



(giugno), 2020, 2021, 2022, 2023, primi tre mesi 2024; estratto conto Agos dal 25.06.2020 al 21.02.2023; i cedolini dell'INPS di accreditamento della pensione da gennaio ad aprile 2024, il contratto con Agos, la documentazione giudiziaria relativa alla procedura esecutiva immobiliare RGE 313/2011, il riconoscimento del debito sottoscritto dalla figlia, Veronica Bottagisio, datato 26.09.2024, il verbale della denuncia sporta dalla debitrice in data 3.8.2021 presso la stazione dei carabinieri di Vimodrone, il certificato di matrimonio, documenti tutti esaminati dall'OCC. La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A. e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari. L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Maria De Palo non riveste la qualifica di imprenditore, essendo stata impiegata al comune di Milano con contratto a tempo indeterminato fino al 2021 ed attualmente pensionata.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII la debitrice è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. (che ammonta ad € 1.767,86 essendo stato già versato un acconto di € 1.115,28) e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 86.510,13 così come da tabella che segue:



PASSIVO SIG.RA DE PALO MARIA			
CREDITORE	CAUSALE	CREDITO	GRADO
Regione Lombardia	Tassa automobilistica non versata	224,71 €	Privilegio ex art. 2752, co. 3, c.c.
Amm. Fin. e Regione Lombardia con AdER	Cartelle varie	2.579,65 €	Privilegio ex art. 2752, co. 3, c.c.
Comune di Milano	Sanzioni	460,00 €	Chirografario
Comune di Corsica con I.C.A. s.r.l.	Sanzioni	306,00 €	Chirografario
Sig.ra Giannatempo Anna	Precisazione credito del 21.08.2024	22.035,91 €	Chirografario
IFIS NPL Investing s.p.a.	Fidejussione	46.389,88 €	Chirografario
Agos Ducato s.p.a.	Finanziamento personale	14.513,98 €	Chirografario
Totale		86.510,13 €	

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente:

- non è proprietaria di beni immobili, benché titolare di un diritto di abitazione dell'immobile in cui vive e dell'annesso box auto siti in Vimodrone, via Cadorna n. 53/55, non espropriabile, anche in ragione della non revocabilità dell'atto di disposizione della nuda proprietà (il diritto in questione è stato costituito con atto notarile di vendita del 12.01.2011);
- è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati: automobile Fiat targata EL933DK immatricolata il 29.2.2012 ed acquistata dalla Sig.ra De Palo in data 28.06.2021 al prezzo di € 5.500, sulla quale è stato iscritto fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13.02.2024.
- è titolare del seguente rapporto di conto corrente dal saldo attivo: conto corrente n. 28385 acceso presso Banca Popolare di Milano alla data del 30.09.2024 con saldo attivo di € 24,21;
- è titolare inoltre di alcuni crediti presso terzi:
 1. credito di € 10.000,00 nei confronti della figlia Bottagisio Veronica, che allegano entrambe come parzialmente soddisfatto, per il quale si demanda all'OCC di valutare la reale consistenza del debito e l'eventuale effettiva solvibilità della sig.ra Bottagisio, debitrice della ricorrente, al fine di vagliare eventuali proposte migliorative;
 2. credito presso Inps per l'importo di € 2.403,54 c.a. (aggiornato a marzo 2024) in ragione di ritenute effettuate dallo stesso Ente sul cedolino pensione a far data dall'ottobre 2022 "per accantonamento somme di € 133,53 dal 10/2022 di cui non risulta assegnazione" (cfr. doc. 29 allegato al ricorso) originato da procedura esecutiva R.G.E 1938/2022 (pignoramento notificato in data 1.7.2022) avviata dalla creditrice sig.ra Giannatempo e ormai estinta;
 3. credito presso l'Inps per somme maturate per t.f.s. La sig.ra De Palo ha, infatti, cessato la propria attività lavorativa presso il Comune di Milano, nel Luglio 2021, acquisendo pertanto diritto all'erogazione del t.f.s. maturato negli anni e ad oggi non ancora riscosso, che, in base ad una valutazione prudenziale del Patronato Acli (cfr. doc. 33 allegato al ricorso), ammonterebbe a € 46.359,94 circa.

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57c9b3e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9ad333
Firmato Da: RIZZOTTO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ef04a5418a32cc5173c9aed9839c



L'O.C.C. ha inoltre verificato che Maria De Palo ha lavorato presso il Comune di Milano fino al 2021, con contratto a tempo indeterminato, è attualmente in pensione e percepisce un importo mensile di € 1.281,39 circa per 13 mensilità.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dall'OCC, in forza dell'esame della documentazione prodotta, da alcune sfortunate contingenze personali, familiari ed economiche.

Contratto matrimonio nel 1982 con il sig. Bottagisio Gianni (dalla cui unione sono nate due figlie), il quale era titolare di ditta individuale operante nel settore dei trasporti avviata nel 1997 e cessata nel 2008, la debitrice è rimasta coinvolta nelle vicende, anche giudiziarie, derivanti dalle difficoltà economiche della suddetta ditta.

La situazione si è poi aggravata a seguito della separazione dal marito nel 2001 e del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, fino alle diagnosi, nel 2021, di "carcinoma mammario", "osteoporosi cronica grave" e "distiroidismo", divenendo così irreversibile il suo stato di crisi che si conclama dunque come insolvenza.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di De Palo Maria.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale OCC può essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, a vantaggio della *par condicio* tra creditori concorsuali.

In tal senso, la richiesta della debitrice, in ordine all'immediata sospensione e/o revoca, inaudita altera parte, della procedura di fermo amministrativo del veicolo tg. EL933DK trova accoglimento quale effetto di legge, nel senso che il bene è automaticamente acquisito alla procedura fra i beni da liquidare nell'interesse di tutti i creditori. Si osserva che tale effetto di legge, tuttavia, non determina il riespandersi delle facoltà di utilizzo del bene in capo alla debitrice stessa, facoltà oramai venuta meno per effetto del cristallizzarsi dell'efficacia del provvedimento di fermo, non fatto oggetto di impugnazione.

Come già sostenuto da questo Tribunale (sent. p.u.n. 4/2024 del 14.4.2024), ai sensi dell'art. 86, comma 2, d.p.r. 602/1973 *"la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata*



dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione". Ne consegue che la strumentalità del mezzo rispetto alle esigenze di cura della ricorrente, non può essere accertata dal Tribunale in occasione dell'apertura della liquidazione controllata, bensì deve essere oggetto di specifica istanza all'Agente della Riscossione, la quale non risulta che sia stata effettuata. Allo stato, quindi, la circolazione del veicolo costituisce illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 214, comma 8, d.lgs. 285/1992 e non può esserne autorizzato l'utilizzo.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di DE PALO MARIA (C.F. DPLMRA61S58F839Q), nata a Napoli, il 18.11.1961;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott.ssa Caterina Rizzotto**;

NOMINA Liquidatore l'avv. **Lupone Roberto Paolo Gianmaria** CF: LPNRRT62T18F205B) con studio in Milano alla via Boccaccio n. 32;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Maria De Palo di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed all'Inps di corrispondere al Liquidatore la quota del Tfs da destinare alla procedura nella misura quantificata dal Giudice Delegato e per cui si rinvia al provvedimento monocratico, nonché gli



importi erogati a titolo di pensione a Maria De Palo, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto o cessioni forzose;

AUTORIZZA la debitrice a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili della debitrice;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII ;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
 - provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dall'Inps la quota di Tfs da destinare alla procedura nella misura che verrà quantificata dal Giudice Delegato nel provvedimento monocratico e la pensione della debitrice - ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto o cessioni forzose-, nella misura inclusa nella liquidazione.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 20.11.2024

Il Giudice Estensore

Il Presidente



Dott.ssa Caterina Rizzotto

dott.ssa Caterina Giovanetti



Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57cb3e223001a48

Firmato Da: CATERINA GIOVANETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9adf333

Firmato Da: RIZZOTTO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ef04a5418a32cc55173fc9aed983f9c